



**CITTA' DI LENTINI**  
**PROVINCIA DI SIRACUSA**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA  
NEL COMUNE DI LENTINI**

**INDICE**

**CAPO I - PRINCIPI GENERALI**

- Articolo 1 - Finalità e definizioni
- Articolo 2 - Ambito di applicazione
- Articolo 3 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

**CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

- Articolo 4 - Notificazione
- Articolo 5 - Responsabile
- 

**CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

*Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI*

- Articolo 6 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Articolo 7 - Obblighi degli operatori
- Articolo 8 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia
- Articolo 9 - Informazioni rese al momento della raccolta

*Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI*

- Articolo 10 - Diritti dell'interessato

*Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI*

- Articolo 11 - Sicurezza dei dati
- Articolo 12 - Cessazione del trattamento dei dati
- Articolo 13 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali
- Articolo 14 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

*Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI*

- Articolo 15 - Comunicazione
- 

**CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

- Articolo 16 - Tutela

**CAPO V - MODIFICHE**

- Articolo 17 - Modifiche regolamentari
- Articolo 18 - Rinvio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL  
C.C. N. 12 DEL 31 MAR. 2011

**CAPO I**  
**PRINCIPI GENERALI**

**Articolo 1**

Finalità e definizioni

1) Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal Comune di Lentini Servizio di Polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2) Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguarda prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

b) per il "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

d) per "titolare", l'Ente Comune di Lentini, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

e) per "Responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

h) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

j) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

**Articolo 2**

Ambito di applicazione

1) Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano del Comune di Lentini e collegato alla sala di controllo.

2) La potenziale installazione di monitors per la sola visione delle immagini presso la Sala Radio della Polizia Municipale di Lentini.

### **Articolo 3**

Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

1) Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.

2) Le finalità istituzionali del suddetto impianto, sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Lentini, in particolare dal D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, ( Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ( Attuazione trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato. Legge 22 luglio 1975, n. 382); dalla legge sull'ordinamento della polizia locale 7 marzo 1986, n. 65, ( legge quadro Polizia Municipale) legge regionale del 01.08.1990 n.17, D.L. 11/2009 come convertito dalla Legge 38/2009, ed in particolare:

vigenti, ed in particolare:

- Protezione e incolumità degli individui, ivi compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all'ordine e sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici, alla razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
- Tutela del Patrimonio dell'Ente;

E quant'altro non può essere sorvegliato con la presenza fissa di personale.

## **CAPO II**

### **OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

#### **Articolo 4**

Notificazione

Il Comune di Lentini nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196 ( Codice in materia di protezione dati personali).

#### **Articolo 5**

Responsabile ed incaricati del trattamento

1. Compete al Sindaco designare per iscritto il Responsabile del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
2. Compete al Responsabile per il trattamento designare per iscritto ed in numero limitato tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
3. Il Responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento.
4. Il Responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
5. I compiti affidati al Responsabile e agli incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione.

**CAPO III**  
**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

*Sezione I*  
*RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI*

**Articolo 6**

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali e Conservazione delle Immagini

1) I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;

e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 3 comma 2, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2) I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, installate nel territorio urbano, in conformità alle disposizioni del Sindaco e approvate dalla Giunta Comunale con apposito atto. Detta procedura verrà seguita anche in caso di modifiche e/o integrazioni di detto elenco.

3) Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, sono dotate di zoom ottico e digitale e possono essere dotate di infrarosso e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione. I segnali video delle unità di ripresa saranno visualizzate su monitor e registrate su Hard disk.

L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento. Le immagini videoregistrate, tranne che nelle ipotesi di cui al successivo articolo 8, subiranno un normale trattamento di video sorveglianza senza specifiche esigenze di conservazione delle immagini: poche ore. Al massimo, 24 ore successive alla rilevazione.

Le immagini possono essere conservate per un periodo massimo di 7 giorni solari successivi alla rilevazione delle immagini per le seguenti particolari esigenze:

- Festività o chiusura di uffici o esercizi
- Adesione a specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di Polizia Giudiziaria
- Esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o particolare rischiosità dell'attività svolta dal titolare del trattamento.

Le immagini della videosorveglianza, da parte dei Comuni, finalizzata alla tutela della sicurezza urbana possono essere conservate per i sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte "fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione".

4) Successivamente ai 7 giorni solari le immagini sono cancellate automaticamente dal server.

In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini del videoregistratore digitale, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle registrate, in tempo inferiore a quello citato.

## **Articolo 7**

### Obblighi degli operatori

- 1) L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
- 2) Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 comma 2. e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco o al Responsabile designato.
- 4) La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

## **Articolo 8**

### Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

- 1) Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il Responsabile della video sorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
- 2) In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 7, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti magnetici o informatici.
- 3) Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.
- 4) L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Municipale.
- 5) Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

## **Articolo 9**

### Informazioni rese al momento della raccolta

- 1) Il Comune di Lentini, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/1993 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura minima:  
"Comune di Lentini - " Area soggetta a videosorveglianza videosorvegliata ". La dicitura, per una maggiore informazione al cittadino, è modificabile o adattabile a varie circostanze.
- 2) Il Comune di Lentini, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 11, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

*Sezione II*  
**DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI**

**Articolo 10**  
Diritti dell'interessato

1) In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:

1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2) Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, definiti con atto formale dalla Giunta Comunale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3) I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4) Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5) Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

6) Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

*Sezione III*  
**SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E  
RISARCIMENTO DEI DANNI**

**Articolo 11**

Sicurezza dei dati

- 1) I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 6, comma 3. Alla sala controllo del Comando della Polizia Locale, dove sono custoditi i videoregistratori digitali, può accedere, oltre il Sindaco o suo delegato, solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Municipale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato dal Comandante la Polizia Municipale o suo delegato, nella loro qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.
- 2) La sala di controllo è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata in un edificio comunale non accessibile al pubblico nella parte adibita al controllo.
- 3) L'utilizzo dei videoregistratori digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.
- 4) Sono applicabili integralmente le misure minime di sicurezza previste dall'organizzazione dell'Ente in materia di sicurezza informatica.

**Articolo 12**

Cessazione del trattamento dei dati

- 1) In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
  - a) distrutti;
  - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.
- 2) La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

**Articolo 13**

Limiti alla utilizzabilità di dati personali

La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.

**Articolo 14**

Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice di cui al precedente articolo.

*Sezione IV*  
**COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

**Articolo 15**  
Comunicazione

1) La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Lentini, a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196.

2) Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

**CAPO IV**  
**TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

**Articolo 16**  
Tutela

1) Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.

2) In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

**CAPO V**  
**MODIFICHE**

**Articolo 17**  
Modifiche regolamentari

1) I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

2) All'aggiornamento degli indirizzi vincolati provvederà la Giunta Comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal vigente ordinamento delle autonomie locali.

3) Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

**ARTICOLO 18**

1) Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2) Provvedimento in materia di Video Sorveglianza dell' 08/04/2010 ( G.U. 99 del 29.04.2010) approvato dal Garante della Privacy.